

**N. R.G. proc. unitario 21/2023**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI IMPERIA**

**SEZIONE CIVILE - UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI**

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Paola CAPPELLO - Presidente rel.

Dott.ssa Maria Teresa DE SANCTIS - Giudice

Dott.ssa Martina BADANO - Giudice

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata RF 21/2023 promossa da:

da **CALOGERO SCALETTA**, nato a Pietraprzia (EN) il 01/11/1955, residente in Marrakech, in res. Soltana, app. 322, Semlalia, (doc. 1 parte ricorrente), rappresentato e difeso dall'avv. Federica Bonanni (C.F. BNNFRC74T66L219M - PEC federicabonanni@pec.ordineavvocatitorino.it - FAX 011/5187064) e presso lo studio della medesima elettivamente domiciliato a Torino, Via Cernaia 27, come da delega a margine del presente atto;

- ricorrente

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Calogero Scaletta ha presentato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata, ex artt. 268 e ss. del D. Lgs. n. 14 del 2019 e ss. mod. (CCII).

La domanda deve essere accolta, per i motivi di seguito riportati.

Preliminarmente, quanto alla sussistenza della giurisdizione italiana, la stessa deve ritenersi sussistente avendo il debitore in Italia il centro principale dei suoi affari ad interessi ai sensi dell'art. 11 CCII, (risultando italiana l'attività commerciale da cui sono sorti i principali debiti per cui è causa (v.

documentazione allegata alla memoria autorizzata integrativa del 28.2.2024) e risultando la sua ultima residenza in Sanremo, Strada Privata Serenella n. 41/15.

In proposito, questo Tribunale aderisce alla giurisprudenza secondo cui l'iscrizione all'AIRE non deve ritenersi ostativa al ricorso alle procedure di sovraindebitamento (cfr. Tribunale di Vicenza, 26 novembre 2016).

Occorre poi osservare, in via generale, che si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCII (Sezione I - Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). Inoltre, l'art. 270, V comma, CCII consente, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare - purché compatibili - le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III (Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza - artt. 26 e ss. CCII).

Ciò premesso, quanto ai presupposti di ammissibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore, va rilevato che l'art. 269 CCII non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione "esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda". In funzione di tale verifica, si può ritenere che l'OCC, Dott.ssa Ilaria Lanteri abbia delineato compiutamente gli elementi rilevanti ai fini dell'illustrazione della domanda e prodotto la documentazione a corredo della stessa.

Al ricorso è stata allegata la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente, oltreché l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore come previsto dall'art. 269, II comma, CCII.

Dall'analisi dell'OCC e dalla documentazione prodotta emerge che Calogero Scaletta versa in una situazione di sovraindebitamento che ha avuto origine dai debiti accumulati dalla pregressa gestione di attività commerciale (nel settore della vendita di preziosi che è stata esposta tra l'altro a numerosi furti e rapine), nonché dall'accertamento giudiziale di un importante credito di lavoro a favore della figlia Tunia Scaletta per Euro 1.445.938,77 e dalla separazione dalla moglie, situazione aggravata dal peggioramento delle condizioni di salute (per un totale di massa passiva pari ad oltre 9 milioni di Euro). Calogero Scaletta dispone di una pensione lorda pari ad Euro 1.735,51 (cfr. ricorso introduttivo p. 3) e non è proprietario di immobili, a causa delle diverse esecuzioni forzate poste in essere dai creditori.

La liquidazione controllata non deve, tuttavia, ritenersi preclusa in capo al sovraindebitato privo di beni mobili o immobili, ma titolare di redditi con cui poter garantire un minimo soddisfacimento dei creditori.

Se è vero che il beneficio dell'esdebitazione, nella l. 3/2012, conseguiva solo a condizione che i creditori avessero ottenuto un soddisfo minimo e non irrisorio dei loro crediti, appariva irragionevole ritenere che detto soddisfo non potesse conseguire dal riparto di una parte dei redditi futuri del debitore, ogni qualvolta essi non fossero assorbiti dalle esigenze di mantenimento del debitore e dei suoi familiari.

L'ammissibilità della liquidazione del patrimonio con la sola messa a disposizione dei redditi futuri trovava, peraltro, un riconoscimento di diritto positivo nella previsione dell'art. 14 quater l. 3/2012, che disciplina la conversione in liquidazione della procedura di accordo o piano del consumatore, nell'ipotesi di annullamento o di cessazione degli effetti dell'omologazione: poiché, dunque, nelle procedure alternative alla liquidazione era possibile la cessione di parte dei redditi futuri, doveva concludersi, per analogia, l'ammissibilità dell'accesso diretto alla liquidazione con messa a disposizione, a favore dei creditori, solo di tale componente di patrimonio futuro.

Detto orientamento giurisprudenziale, volto ad ammettere l'apertura della liquidazione del patrimonio del debitore in presenza anche solo di redditi o trattamenti pensionistici futuri, si è, dunque, consolidato e risulta ribadito anche nell'ambito della procedura di liquidazione controllata, vigente il nuovo CCII (Tribunale di Reggio Emilia 12 dicembre 2022, Tribunale di Forlì 22 novembre 2022, Tribunale di Padova 20 ottobre 2022, Tribunale di Bologna 27 settembre 2022, Tribunale di Verona 20 settembre 2022).

La circostanza dell'insussistenza di beni da liquidare in rapporto all'ingente debito acquisterà rilevanza poi ai fini della concessione del beneficio dell'esdebitazione.

Il fatto che l'art. 283 CCII riconosca la possibilità di esdebitazione anche al debitore "non liquidabile" incapiente, deve portare a ritenere applicabile tale possibilità – salva una possibile lettura incostituzionale dell'istituto – anche al caso di liquidazione giudiziale (o controllata): si potrà, pertanto, cercare di ottenere il beneficio anche per il soggetto liquidato la cui procedura era priva di attivo, ma in tal caso i presupposti oggettivi e soggettivi dovranno essere valutati con maggior rigore, in particolare accertando che l'imprenditore non si fosse posto volontariamente in una situazione di incapacienza prima dell'apertura della liquidazione, al fine di danneggiare o frodare i creditori.

Devono essere parimenti compresi nella ristrutturazione le cessioni del quinto dello stipendio, derivanti dai finanziamenti volontari, trattenute Equitalia ecc, infatti, trattandosi di procedura di natura concorsuale occorre imporre all'ente finanziatore di entrare a far parte della massa dei creditori e subire la falcidia proporzionale del credito.

Del resto, il Tribunale ritiene di condividere l'orientamento secondo cui:

*“Già nel vigore della L. n. 3/2012, si era comunemente affermato che la norma che consentiva la falcidia e la ristrutturazione anche dei debiti derivanti da contratti di finanziamento (art. 8, comma Ibis), se pur dettata solo per l'accordo ed il piano del consumatore, potesse trovare applicazione anche per la liquidazione del patrimonio. Tale conclusione vale certamente anche nell'attuale contesto della liquidazione controllata, caratterizzata - al pari della liquidazione giudiziale - dallo spossessamento dei beni del debitore (art. 275, II comma, CCII attribuisce al liquidatore l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione) e dall'apertura del concorso dei creditori, con il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari (cfr. art. 270, V comma, CCII che richiama gli artt. 143, 150 e 151 CCII)”* (cfr. Tribunale di Bologna, Sez. IV, Sent. 27/09/2022).

Ricorrono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c), in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Quanto al merito della proposta di liquidazione, considerate le spese mensili, calcolate come da dettaglio fornito dall'OCC Avv. Ilaria Lanteri, considerato che la pensione al netto delle trattenute IRPEF ed addizionali comunali risulta pari a circa Euro 1.350,00 si può concludere che la parte ricorrente riesca a disporre delle entrate per far fronte al mantenimento proprio e della propria famiglia (Euro 300,00 per esigenze alimentari proprie, Euro 250,00 per l'assegno ai familiari ed Euro 500,00 per il canone di locazione) non residuando sufficienti risorse per far fronte all'indebitamento complessivo venutosi ad accumulare.

Alla luce di quanto precede, considerato che nel fabbisogno familiare debba essere compreso il credito alimentare vantato dalla ex moglie, credito che non attiene alla procedura per cui è causa, ma che è da soddisfare in via prioritaria dallo stesso sovraindebitato, tenuto conto delle spese necessarie al mantenimento, occorre lasciare nella disponibilità del ricorrente ai sensi dell'art. 268, IV comma, CCII la somma mensile di Euro 1.050,00 mentre tutti i redditi ulteriori, oltre ad eventuali beni sopravvenuti nel triennio dall'apertura della presente procedura, dovranno essere posti a disposizione dei creditori.

In tal senso, l'indicazione nella proposta dell'importo di Euro 200,00 quale quota del reddito mensile messo a disposizione dei creditori concorsuali va intesa come allegazione rispondente alla sola finalità prudenziale di determinare l'utilità minima offerta ai creditori, date le possibili oscillazioni, imprevedibili ex ante, dell'importo effettivo dei futuri stipendi, sicché dovrà essere destinata ai creditori concorsuali ogni positiva eccedenza tra ciascun rateo di pensione netto che sarà effettivamente corrisposto allo Scaletta mensilmente nei prossimi tre anni e la somma di € 1.050,00 (previa corresponsione della somma dovuta che la parte ricorrente è autorizzata a trattenere per il mantenimento della suo nucleo familiare, compreso l'assegno che lo stesso dovrà corrispondere alla ex moglie).

L'importo dell'attivo stimato in € 200,00 per la durata di 36 mensilità, va pertanto rivisto nella differenza tra il reddito percepito e l'importo di Euro 1.050,00, importo da ritenersi sufficientemente prudenziale, stante la quantificazione proposta in Euro 800,00 da parte dello stesso debitore della spesa media mensile necessaria per il sostentamento del ricorrente.

Con riguardo alla durata della procedura, va osservato che le norme del Codice della Crisi e dell'Insolvenza non contengono indicazioni analoghe a quelle previste nella L. n. 3/2012 (artt. 14 quinquies, IV comma e 14 undecies), di modo che è stata eliminata dal Codice la durata minima di almeno quattro anni, in precedenza prevista.

Risulta, dunque, legittima la previsione in tre anni della durata della liquidazione controllata proposta dalla ricorrente.

In questo senso depone anche la considerazione di carattere generale per cui il Codice della Crisi, che ha introdotto una nuova disciplina dell'esdebitazione nella liquidazione controllata (artt. 278 e ss.), consente al debitore di ottenere l'esdebitazione anche nel corso della procedura, purché siano trascorsi tre anni dall'apertura (art. 282 dedicato alla liquidazione controllata dispone: "l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale"), sempre che sussistano i presupposti di legge per l'esdebitazione (ossia sempre che il debitore non sia stato condannato per i delitti indicati nell'art. 280 co. 1, lett. a; non sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte; non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, presupposti da verificare con particolare rigore nel caso di rilevante sproporzione tra il debito e l'attivo liquidato).

Orbene, va osservato che una volta dichiarata l'esdebitazione a norma dell'art. 282 co. 1 del Codice della Crisi, la liquidazione non potrebbe comunque proseguire per l'acquisizione di beni futuri quali sarebbero le quote del reddito non ancora maturate al momento dell'esdebitazione, il cui provvedimento ha natura dichiarativa. Infatti la Direttiva 1023/2019 (Direttiva sulla ristrutturazione e l'insolvenza - recepita in Italia con il D.lgs. n. 83 del 2022), nel disciplinare i termini per l'esdebitazione, ha previsto (art. 21, III comma) che gli Stati membri possano consentire l'esdebitazione nel corso "di una procedura di insolvenza che comporti la realizzazione e la distribuzione dell'attivo dell'imprenditore che rientrava nella massa fallimentare di tale imprenditore alla data di scadenza del termine di esdebitazione". La norma, dunque, consente ai singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione.

Ne deriva che la proposta della ricorrente di porre a disposizione dei creditori le quote di reddito che verranno apprese nell'arco di tre anni dall'apertura della procedura appare in linea con l'assenza una durata minima legale della liquidazione controllata e con la considerazione per cui, in caso di operatività dell'esdebitazione ex officio dopo tre anni dall'apertura della procedura, le quote di reddito non ancora maturate in quel momento non potrebbero essere apprese dalla procedura, che potrebbe proseguire solo per l'acquisizione degli stipendi già maturati nel triennio dall'apertura della liquidazione.

La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), secondo il quale - salvo che ricorrano giustificati motivi - in caso di domanda del debitore va confermato l'OCC di cui l'art. 269 CCII.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Imperia,

visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCII

dichiara

l'apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di Calogero Scaletta

nomina

Giudice Delegato la dott.ssa Paola Cappello;

nomina

Liquidatore l'Avv. Ilaria Lanteri,

ordina

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine non superiore a 60 gg entro il quale - a pena di inammissibilità - devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;

dispone che il liquidatore

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Imperia, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati UE n. 2016/679;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCII e lo comunichi agli interessati;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo all'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e a copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII; esamini e prenda posizione sulle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e, in ogni caso, la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCII ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCII;

ordina

la consegna dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ed in particolare che l'importo di ciascuno stipendio netto mensile, che ecceda la somma di € 1.050,00, sia obbligatoriamente e senza dilazione versato su conto corrente indicato dal Liquidatore ed intestato alla procedura;

la consegna o il rilascio di eventuali beni sopravvenuti nella immediata disponibilità del liquidatore ed in caso si tratti somme di denaro, l'immediato versamento sul conto corrente intestato alla procedura;

dispone

che sia lasciata nella disponibilità del ricorrente la somma mensile di Euro 1.050,00 ai sensi dell'art. 268, IV comma, CCII, oltre agli eventuali aumenti di perequazione automatica per adeguamento al costo della vita, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento del debitore e al contributo al mantenimento dell'ex coniuge, in base alle spese che il ricorrente ha quantificato come necessarie per il proprio sostentamento, mentre i redditi ulteriori, oltre ad eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione del liquidatore mano a mano che maturano.

Dispone a carico del debitore l'obbligo di comunicazione al Liquidatore con cadenza semestrale degli estratti conto postali o bancari di pertinenza del debitore per consentire l'attività di vigilanza.

Si comunichi all'OCC/liquidatore.

Così deciso in Imperia, in data 4.4.2024.

Il Presidente rel.

Paola Cappello